TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 177

Casi nei quali la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale

La temporanea importazione e' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente articolo, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in ciascuno dei seguenti casi:

a) quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto;

b) quando le merci devono essere utilizzate per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprieta' industriale e commerciale;

c) quando le merci di uguale qualita' disponibili nel territorio della Comunita' economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo e' tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista. I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla importazione ed all'esportazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanee di riesportazione. La temporanea importazione e' altresi' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 178, terzo comma. Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 175. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza puo' essere riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art. 178, terzo comma. Il capo della circoscrizione doganale e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-177-casi-nei-quali-la-temporanea-importazione-e-autorizzata-dal-capo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it